



CONVENZIONE TRA L'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E L'ATS MONTAGNA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE A DIPENDENTI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA DAL D.LGS. 09.04.20018 N.81 E S.M.I.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito.

E

l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (di seguito denominata ATS) con sede in Sondrio, via Nazario Sauro n.38 partita I.V.A. 00988200143 legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Lorella Cecconami

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

L'ASST si impegna ad effettuare esami di laboratorio ed eventuali altri accertamenti di carattere istituzionale (visite specialistiche e accertamenti strumentali) ai dipendenti dell'ATS della Montagna su richiesta del proprio Medico Competente, alle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale attualmente vigente, a cui verrà applicato uno sconto del 10%.

ART.2

Il Medico Competente dell'ATS compila, sottoscrivere e consegna al dipendente ATS apposita richiesta (modulo allegato) contenete i dati anagrafici del dipendente e la tipologia degli accertamenti da eseguire.

Relativamente agli esami di laboratorio, il dipendente ATS , al momento dell'effettuazione delle prestazioni in accesso diretto presso l'ASST, consegna il modulo presso i Centri Prelievo negli orari di apertura istituzionale.

Per quanto riguarda eventuali visite specialistiche ed altri accertamenti diagnostici strumentali, il dipendente ATS presenta il modulo direttamente presso i CUP dei Presidi Aziendali.

ART.3

Al di fuori di quanto esposto nell'art.2, tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni in oggetto intercorrono esclusivamente tra i due Enti.



ART.4

L'ASST fatturerà le prestazioni erogate con cadenza trimestrale. L'ATS si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

ART.5

L'ASST garantisce adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile al personale preposto all'effettuazione delle prestazioni elencate nell'articolo 1.

ART.6

La presente convenzione ha validità dal 01.06.2019 al 31.05.2021, fatta salva l'eventuale disdetta da comunicarsi da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite indirizzo pec del protocollo aziendale almeno un mese prima della scadenza.

ART.7

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l'altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

ART. 8

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici, Codici di Comportamento e Piani Annuali della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui hanno preso visione sui rispettivi siti internet aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

La violazione delle disposizioni di cui sopra da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Il mancato rispetto di una delle clausole della presente convenzione può determinare la risoluzione del diritto della stessa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART.9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

IL Direttore Generale

Dott. Tommaso Saporito

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
MONTAGNA**

Il Direttore Generale

Dott.ssa Lorella Ceconami

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.